



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0008771/09-07-2024



02.12

Firenze, 9 luglio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Testo sostitutivo della Proposta di deliberazione n. 432/2024 (n. prot. 0008555/02.12)

Richiesta di indizione di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa del popolo), di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

D'iniziativa dei Consiglieri:

Vincenzo Ceccarelli

Stefano Scaramelli

Silvia Noferi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.

Richiesta di indizione di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa del popolo), di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

Premesso che:

- la legge 26 giugno 2024 n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), dichiaratamente finalizzata a fissare principi e procedure per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, contraddice in realtà l'esigenza di un'autentica riforma in senso autonomistico, alterando l'equilibrio dei rapporti tra le regioni e tra le regioni e lo Stato;
- la Regione Toscana, anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha sempre assicurato il sostegno allo sviluppo di modelli autonomistici, a condizione dell'intangibilità dei principi fondativi della Costituzione, quali la promozione delle autonomie, l'unità e l'indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione;
- gli sviluppi del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" si sono posti in contraddizione con l'affermazione dei sopra richiamati principi, tanto che, in sede di espressione del parere delle regioni nella Conferenza unificata del 2 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul medesimo disegno di legge, la regione Toscana unitamente alle regioni Emilia-Romagna, Campania e Puglia, ha espresso voto contrario;
- il successivo iter parlamentare non ha fatto registrare condizioni migliorative del testo in parola tali da superare le maggiori criticità evidenziate, con particolare riferimento al rispetto dei principi di uguaglianza e solidarietà nonché di coesione nazionale;

delibera

di richiedere *referendum*, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352/1970, per abrogare la legge sull'autonomia differenziata;

indicando,

come segue, i termini del quesito che s'intende sottoporre alla votazione popolare:

Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale", nonché alle parole "nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3", nonché alla parola "relativi"; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole "concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3", nonché alla parola "medesimi"; art. 4, comma 2 "2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge." ?

e dando mandato al Presidente dell'Assemblea legislativa di comunicare la presente deliberazione ai Consigli regionali di tutte le altre Regioni, con invito all'adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all'iniziativa referendaria.

Per gli adempimenti di cui all'articolo 29 della l. 352/1970 è nominato, quale delegato effettivo, il Consigliere Giacomo Bugliani e, quale supplente, la Consigliera Irene Galletti.